

**Prot. n. 100/2023**

Spett.le Banca d'Italia  
trasmesso a mezzo PEC  
all'indirizzo: [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

e p.c.

Spett.le COVIP  
trasmesso a mezzo PEC  
all'indirizzo di posta elettronica: [consultazione@covip.it](mailto:consultazione@covip.it)

Spett.le IVASS  
trasmesso a mezzo PEC  
all'indirizzo di posta elettronica: [leggeantimine@ivass.it](mailto:leggeantimine@ivass.it)

Spett.le MEF  
trasmesso a mezzo PEC  
all'indirizzo di posta elettronica: [dt.direzione5.ufficio7@mef.gov.it](mailto:dt.direzione5.ufficio7@mef.gov.it)

Roma, 12 giugno 2023

**Oggetto: Osservazioni dell'Associazione Italiana Leasing per la consultazione Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF sullo schema di istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220**

Assilea accoglie con piacere l'occasione di confronto resa da codeste Autorità attraverso la consultazione in oggetto e, a tal fine, condivide l'unito appunto, contenente le osservazioni e le richieste di chiarimento scaturite dal dialogo con gli operatori del settore del leasing.

A disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di confronto, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Luca Ziero



Osservazioni dell'Associazione Italiana Leasing per la consultazione Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF sullo schema di istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220

Si indicano di seguito i punti del documento in consultazione a cui si riferiscono i contributi della scrivente Associazione.

**Par. 4 “Presidi procedurali per gli intermediari abilitati”**

Il par. 4 delle Istruzioni in consultazione individua gli idonei presidi procedurali che gli intermediari abilitati, **incluse le Società di leasing**, sono chiamati a adottare al fine di assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all'art. 1, comma 1, della legge n. 220/2021. Tali società, si ricorda in questa sede, sono le società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ex art. 2359 c.c., svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto di mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. **Si tratta, dunque, di una categoria piuttosto vasta ed eterogenea di società.**

I predetti idonei presidi, in linea con l'art. 4 della legge n. 220/2021, dovranno includere almeno **l'obbligo di consultare “elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo” prima di effettuare il finanziamento. A tal fine, le Istruzioni aggiungono che gli intermediari abilitati potranno utilizzare “ulteriori fonti informative (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da data provider) affidabili e aggiornate”.**

Orbene, preme rappresentare a codeste Autorità che **al momento non risultano disponibili elenchi pubblici che raccolgano in modo organico e aggiornato gli estremi identificativi delle società rientranti nel perimetro dell'art. 1, comma 1, della legge n. 220/2021.** Per altro verso, pur apprezzando lo sforzo di supportare gli intermediari riconoscendo loro la possibilità di ricorrere ad elenchi forniti da data provider privati, **preme constatare che al momento non esistono info-provider privati specializzati.**

In ogni caso, si ritiene doveroso osservare che gli elenchi in oggetto, pubblici e/o privati, dovranno tener conto del vasto ambito di applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 220/2021, che si ricorda include nel suo perimetro anche le società controllate e collegate, nonché tutte le società che si occupino anche di singole parti di mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione.

**L'assenza di elenchi pubblici e/o privati rende di fatto inapplicabile l'art. 4 della legge n. 220/2021 e, in definitiva, estremamente difficoltoso, se non impossibile, garantire in modo certo, omogeneo e univoco il rispetto del divieto di finanziamento delle predette società.**

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, **si chiede di chiarire nelle Istruzioni in consultazione:**

- 1) **quali sono gli “elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo” e dove poterli consultare;**
- 2) **se la consultazione dei soli elenchi privati possa ritenersi idoneo presidio.**